



CITTA' DI ALBANO LAZIALE



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO

COMUNE DI ALBANO LAZIALE e CASTEL GANDOLFO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.

INDICE

Articolo 1.	Oggetto
Articolo 2.	Costi del servizio
Articolo 3.	Luoghi di esecuzione del servizio
Articolo 4.	Durata del servizio
Articolo 5.	Stipula del contratto
Articolo 6.	Cauzione definitiva
Articolo 7.	Obblighi del concessionario di servizi
Articolo 8.	Obblighi in materia di tutela ambientale
Articolo 9.	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 10.	Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
Articolo 11.	Divieti
Articolo 12.	Responsabilità e assicurazione
Articolo 13.	Risoluzione del contratto e recesso
Articolo 14.	Documenti necessari
Articolo 15.	Trattamento dei dati personali
Articolo 16.	Controllo e mantenimento dei requisiti

Art.1 Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegra delle matrici ambientali, sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente interessate da incidenti stradali.

Il *servizio di ripristino post incidente*, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

Art. 2 Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 164 del Decreto Legislativo n. 50/16 , ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito *"unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"*.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e pertinenze afferenti all'Amministrazione procedente.

Art. 4 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e affidatario del servizio.

Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della convenzione dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Art. 5 Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipula di un contratto. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva;

- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione precedente sita in piazza C. O. Augusto, 1 nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 6 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dagli atti di gara e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione così come disciplinato dagli artt. 93 e 103 del D.lgvo 50/16.

L'Amministrazione precedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'*intervento di ripristino*, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di Euro 38.000,00, (trentottomila) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad euro 3.800,00.

Art. 7 Obblighi del concessionario di servizi

Il concessionario di servizi è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione precedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Inoltre, occorre che sussistano delle strutture operative, legate al concessionario da vincoli contrattuali, deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con tempestività 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 (tempi di arrivo non superiori a 45 minuti dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, salvo casi di comprovata oggettiva impossibilità).

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'*attività di ripristino post incidente*, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 9 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 10 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 11 Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;

- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30%, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16. I soggetti partecipanti devono indicare all'atto di partecipazione alla gara la percentuale della prestazione che intende subappaltare o concedere a cottimo; in caso contrario non sarà autorizzato il subappalto, precisando che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Art. 12 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla

non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno tre milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 13 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile (in quanto compatibile), nonché alle disposizioni vigenti in materia.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 14 Documenti necessari

Costituiscono documenti necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- lettera di invito
- il capitolato speciale d'oneri;
- l'istanza di manifestazione di interesse alla indagine di mercato;

- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica.

Art. 15 Trattamento dei dati

L'Amministrazione procedente, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 16 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino in questione, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; all'uopo l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

**Il Vice Comandante Vicario di PL
Magg.re Elio Bianchi**

(in assenza del Comandante Dott. G. Nunziata)